



**REVISORE UNICO - COMUNE DI SURBO (LE)**  
**Verbale n. 60 del 20.03.2023**

**OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti.**

**PREMESSA**

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 11 del 14/03/2023 concernente l'approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;
- la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 è abolita l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita: “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...*”.

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs n. 267/2000, conferma, all'art. 149, che “ La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, II comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ”;

- le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ed in particolare la delibera n. 15/2022/R/rif, con la quale ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)

<b>CONSIDERATO</b>
--------------------

- che la suddetta proposta prevede l'approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

- che il suddetto Regolamento è composto da n. 45 articoli e n. 3 allegati;

### **RILEVATO**

che ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore III – Servizio entrate e contabile, espresso dal Responsabile del Settore II – Servizi finanziari;

### **CONCLUSIONE**

#### **Esprime**

parere favorevole all'approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, raccomandando la che la presente deliberazione sia trasmessa mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Il Revisore unico

Dott. Agostino Beverelli

(firmato digitalmente)

